

PARERE 10 GENNAIO 2013
4/2013/I/GAS

PARERE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS AL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO IN MERITO ALLA DISCIPLINA DEL MERCATO DEL GAS

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 10 gennaio 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 giugno 2002, n. 137/02;
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2012, 525/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 525/2012/R/GAS);
- la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico del 21 dicembre 2012, prot. Autorità n. 1966, del 11 gennaio 2013 (di seguito: comunicazione 21 dicembre 2012).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 30, comma 1, della legge 99/09 stabilisce, tra l'altro, che la disciplina del mercato del gas naturale, predisposta dal Gestore dei mercati energetici (di seguito: GME), è approvata con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari e l'Autorità;
- l'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 93/11 ha previsto che il GME assuma la gestione dei mercati a termine fisici del gas naturale e che a tal fine l'Autorità fissi le condizioni regolatorie atte a garantire al GME lo svolgimento di tali attività, ivi compresa quella di controparte centrale delle negoziazioni concluse dagli operatori sui predetti mercati;
- nel mese di ottobre 2012, il GME ha pubblicato, sul proprio sito internet, un documento di consultazione contenente una proposta di disegno del mercato a termine, al fine di raccogliere osservazioni e spunti di riflessione in ordine alle modalità di organizzazione e funzionamento dello stesso;

- con la deliberazione 525/2012/R/gas, l’Autorità ha fissato le predette condizioni regolatorie;
- con la comunicazione 21 dicembre 2012, il Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso all’Autorità, al fine di acquisirne il parere, lo schema di disciplina del mercato del gas predisposto dal GME (di seguito: lo schema di disciplina);
- lo schema di disciplina definisce le regole di funzionamento e l’organizzazione dei mercati del gas gestiti dal GME con funzione di controparte centrale, prevedendo:
 - l’introduzione di mercati a termine fisici del gas naturale nei quali sono negoziati contratti annuali, semestrali, trimestrali, mensili nonché relativi al periodo rimanente del mese in corso;
 - l’inserimento, nell’ambito della medesima disciplina, delle regole di funzionamento dei mercati a pronti del gas naturale, per la negoziazione di contratti giornalieri, attualmente gestiti dal GME in base al relativo regolamento approvato dal Ministero per lo Sviluppo Economico il 26 novembre 2010, previo parere espresso dall’Autorità con deliberazione PAS 28/10;
- l’introduzione di mercati centralizzati a termine sia un elemento fondamentale per aumentare la contendibilità e quindi la concorrenza nel mercato all’ingrosso, in quanto tali mercati consentirebbero di fornire sia segnali di prezzo che possibilità di copertura, in particolare ai nuovi entranti, rispetto ai rischi delle future evoluzioni del mercato spot;
- la definizione, nell’ambito dello schema di disciplina, di regole organiche di funzionamento e di organizzazione dei mercati a termine e a pronti del gas presenta vantaggi per la loro efficienza in ragione della flessibilità operativa, funzionale e gestionale che tale assetto consente agli operatori.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 525/2012/R/GAS, l’Autorità ha espresso, altresì, le proprie valutazioni in merito alla possibilità, al fine di favorire lo sviluppo del mercato a termine e quindi del mercato all’ingrosso, di prevedere una mutualizzazione di ultima istanza dei debiti degli operatori inadempienti nei confronti del GME ovvero dei mancati adempimenti da parte dell’istituto fideiubente a condizione che:
 - a) il sistema di garanzie definito dal GME sia tale da ridurre il rischio di mancata capienza delle garanzie stesse ai soli casi di sensibili variazioni del valore dei contratti negoziati, per effetto della volatilità di prezzo, aventi bassissima probabilità di accadimento;
 - b) si attinga, al fine della copertura dei predetti debiti e mancati adempimenti, prioritariamente:
 - alle risorse accumulate attraverso uno specifico corrispettivo, seppur di piccola entità, applicato ad ogni transazione; nonché
 - ai mezzi propri del GME per un importo comunque significativo e tale da responsabilizzare il GME nell’adozione delle migliori pratiche di contenimento del rischio del credito;
- con riferimento alle predette valutazioni dell’Autorità, lo schema di disciplina prevede:

- c) all'articolo 57, i principi funzionali all'aggiornamento della capienza delle garanzie e le verifiche di congruità delle offerte presentate, rimandandone la definizione delle modalità e dei termini attuativi ad apposite disposizioni tecniche di funzionamento;
- d) all'articolo 8, che gli operatori del mercato siano tenuti al versamento di un contributo, non restituibile, applicato ai quantitativi negoziati, nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'Autorità; e che la misura del predetto contributo sia definita annualmente;
- e) al comma 63.2, che qualora le garanzie escusse risultino insufficienti a coprire il debito dell'operatore inadempiente ovvero ci sia un mancato adempimento dell'istituto fideiubente, il GME concorre alla copertura dei predetti debito o mancato adempimento utilizzando, nell'ordine:
 - le risorse accumulate ai sensi del citato articolo 8, in applicazione di quanto disciplinato con provvedimento dell'Autorità, e
 - i mezzi propri per un ammontare massimo a tale scopo destinato e stabilito annualmente dal Ministero per lo Sviluppo Economico su proposta del GME;
- f) al comma 63.3, che, qualora le risorse di cui alla precedente lettera e) non siano sufficienti a coprire i debiti degli operatori inadempienti ovvero i mancati adempimenti dell'istituto fideiubente, il GME, per la parte non coperta, ricorre al meccanismo di mutualizzazione definito dall'Autorità;
- g) al comma 63.4, che le somme dovute dall'operatore inadempiente ovvero dall'istituto fideiubente eventualmente e successivamente recuperate, anche a seguito delle azioni giudiziarie intraprese, siano destinate a ripristinare l'ammontare degli importi utilizzati dal GME secondo l'ordine inverso di utilizzo;
- l'assetto definito nella disciplina e richiamato alle precedenti lettere da c) e g), ove il GME ne dia diligente esecuzione, consente la definizione di un sistema di garanzie efficiente sotto il profilo del rapporto fra il costo delle garanzie richieste agli operatori ed il costo connesso al rischio residuo di inadempimento, in linea con esperienze internazionali di mercati centralizzati, fermo restando che, in coerenza con le valutazioni espresse dall'Autorità con la deliberazione 525/2012/R/gas:
 - le modalità ed i termini richiamati alla precedente lettera c) e che saranno definiti in apposite disposizioni tecniche di funzionamento siano conformi ai criteri di cui alla precedente lettera a);
 - il GME sia responsabilizzato nell'adozione delle migliori pratiche di contenimento del rischio del credito prevedendo il ricorso ai mezzi propri del GME per un importo comunque significativo;
- peraltro l'assetto definito nella disciplina richiede, ai fini della sua attuazione, che l'Autorità determini:
 - le disposizioni funzionali alla gestione ed all'utilizzo delle risorse accumulate mediante il versamento del contributo di cui alla precedente lettera d);
 - le modalità di attivazione del meccanismo di mutualizzazione di cui alla precedente lettera f).

RITENUTO CHE:

- lo schema di disciplina definisca un assetto efficiente dei mercati centralizzati del gas naturale e coerente con l'esigenza di promozione e sviluppo del mercato all'ingrosso del gas naturale e della sua liquidità;
- sia pertanto opportuno esprimere, ai sensi dell'articolo 30, comma 30, della legge 99/09, parere favorevole al Ministro dello Sviluppo Economico in merito allo schema di disciplina, a condizione che le modalità e i termini che saranno definiti in disposizioni tecniche di funzionamento relativamente all'aggiornamento della capienza delle garanzie e le verifiche di congruità delle offerte presentate, siano tali da ridurre il rischio di mancata capienza delle garanzie stesse; ad esempio adottando meccanismi di marginazione che limitino detto rischio ai soli casi di sensibili variazioni del valore dei contratti negoziati, per effetto della volatilità di prezzo, aventi bassissima probabilità di accadimento;
- sia opportuno, al fine di completare il quadro regolatorio dello schema di disciplina per la sua complessiva valutazione, ponendo le condizioni per un tempestivo avvio del mercato a termine fisico, ove la medesima disciplina sia approvata in linea con quanto espresso nel presente provvedimento, definire:
 - le disposizioni funzionali alla gestione ed all'utilizzo delle risorse accumulate mediante il versamento del contributo di cui alla lettera d);
 - le modalità di attivazione del meccanismo di mutualizzazione di cui alla precedente lettera f);
- sia a tal fine opportuno prevedere che:
 - la misura del contributo di cui alla lettera d) sia definita dall'Autorità su proposta del GME;
 - il contributo di cui alla lettera d), nonché la quota, destinata al reintegro delle risorse accumulate col medesimo contributo, delle somme dovute dall'operatore inadempiente ovvero dall'istituto fideiubente eventualmente recuperate, sia materialmente riscosso dal GME a favore di un fondo istituito presso la Cassa conguaglio del settore elettrico (di seguito: la Cassa) e dalla stessa gestito in quanto titolare (di seguito: il Fondo);
 - il GME attinga agli ammontari disponibili presso il Fondo, accumulati fino alla data in cui si è verificato l'inadempimento, per le somme necessarie, nei limiti di un importo massimo che, in presenza di giacenze significative presso il Fondo, potrà essere stabilito dall'Autorità, per singolo caso di inadempimento, al fine di mantenere un adeguato livello di responsabilizzazione del GME nell'adozione delle migliori pratiche di contenimento del rischio del credito;
 - l'erogazione al GME degli importi a valere sul Fondo avvenga previa apposita comunicazione del GME all'Autorità ed alla Cassa;
 - gli ammontari accumulati nel Fondo siano produttivi di interessi al tasso legale a valere sul medesimo fondo;
 - ove necessario, il meccanismo di mutualizzazione sia attivato mediante la definizione, da parte dell'Autorità, di un apposito corrispettivo posto in capo agli operatori del mercato del gas e non trasferibile ai clienti finali

DELIBERA

1. di esprimere al Ministro dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 99/09, parere favorevole nei termini riportati in motivazione in merito allo schema di disciplina del mercato del gas trasmesso con comunicazione 21 dicembre 2012;
2. di prevedere che, qualora la disciplina del mercato del gas sia approvata nei termini di cui al punto 1:
 - a. la misura del contributo non restituibile che gli operatori del mercato sono tenuti al versamento ai sensi dell'articolo 8, dello schema di disciplina sia definita dall'Autorità su proposta del GME;
 - b. il contributo di cui alla lettera a, nonché la quota delle somme eventualmente recuperate destinata, ai sensi del comma 63.4, dello schema di disciplina, al reintegro delle risorse accumulate col medesimo contributo, siano materialmente riscossi dal GME a favore di un apposito fondo istituito presso la Cassa conguaglio del settore elettrico (di seguito: la Cassa) e dalla stessa gestito in quanto titolare;
 - c. il GME attinga agli ammontari disponibili presso il fondo di cui alla lettera b e accumulati fino alla data in cui si è verificato l'inadempimento, per un importo non superiore ai debiti degli operatori inadempienti ovvero i mancati adempimenti dell'istituto fideiubente, fatto salvo quanto stabilito alla seguente lettera d;
 - d. l'Autorità, con successivo provvedimento, al fine di mantenere un adeguato livello di responsabilizzazione del GME nell'adozione delle migliori pratiche di contenimento del rischio del credito anche ove si realizzi un significativo livello di disponibilità presso il fondo di cui alla lettera b, potrà definire un importo massimo che il GME abbia titolo ad attingere, per ciascun caso di inadempimento, presso il medesimo fondo;
 - e. l'erogazione degli importi a valere sul fondo di cui alla lettera b avvenga previa apposita comunicazione del GME all'Autorità ed alla Cassa;
 - f. qualora dovessero emergere dei costi connessi a crediti non recuperabili per effetto dell'insolvenza di operatori del mercato del gas non coperta dall'apposito sistema di garanzie e superiori alla somma degli importi attinti dal fondo di cui alla lettera b e dell'ammontare relativo ai mezzi propri a tale scopo destinato ai sensi del comma 63.2, dello schema di disciplina, il GME deve darne immediata comunicazione all'Autorità che ne definisce le modalità di recupero attraverso un apposito corrispettivo;
 - g. l'Autorità assicura inoltre, attraverso meccanismi analoghi a quelli di cui alla lettera precedente nonchè mediante gli eventuali ammontari residui disponibili nel fondo di cui alla lettera b, e previa comunicazione da parte del GME relativamente all'insufficienza dei mezzi propri per effettuare i pagamenti a favore degli operatori propri creditori, la disponibilità delle somme necessarie;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, al GME e alla Cassa;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, decorsi 30 giorni dalla trasmissione di cui al punto 3 ovvero, se anteriore, a seguito dell'emanazione dell'atto del Ministro dello Sviluppo Economico di approvazione della disciplina.

10 gennaio 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni